SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 810-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PATRIARCA)

Comunicata alla Presidenza il 9 agosto 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale degli uffici esecuzioni, notificazioni e protesti è equiparato ai dipendenti dello Stato a taluni effetti specifici, tra i quali non rientra la normativa in materia pensionistica.

Il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari ed aiutanti è, infatti, regolato dalla legge 18 novembre 1975, n. 586, mediante un particolare sistema di pensione tabellare gestito da una apposita Cassa denominata appunto « Cassa per pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

A tale Cassa, peraltro, non risulta ancora iscritta la nuova categoria dei coadiutori degli uffici esecuzione, notificazioni e protesti. L'iscrizione è regolata con il presente disegno di legge e, correlativamente, è prevista anche la modificazione della denominazione della predetta Cassa nel senso di comprendervi tale personale di recente istituzione.

Difatti tale categoria è stata istituita con legge 12 luglio 1975, n. 322. In essa ha trovato collocazione, in sede di primo inquadramento in organico, il personale amanuense degli uffici giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici esecuzione, notificazione e protesti.

Tale categoria di personale, che ha svolto il proprio lavoro al servizio della giustizia, è, tra l'altro, anche costituita da soggetti di età avanzata ma validi per professionalità e competenza. Purtroppo dal primo inquadramento, avvenuto con decorrenza 1° agosto 1975, ad oggi, molti coadiutori sono stati collocati in pensione per raggiunti limiti di età (65 anni) così come diversi altri verranno — a breve termine — collocati a riposo per lo stesso motivo.

La mancata sistemazione della situazione pensionistica ha determinato gravi disagi morali ed economici proprio nel momento di maggior bisogno di cure e tranquillità, connesso all'età avanzata.

L'attuale disegno di legge, presentato il 17 marzo 1980, sostituisce il precedente n. 1221 del maggio 1978, decaduto per la fine anticipata della legislatura; con esso si intendono risolvere i problemi pensionistici sia degli ufficiali giudiziari che degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori, problemi da lungo tempo insoluti e per la definizione dei quali c'è la possibilità quanto meno di un congruo adeguamento ai maggiori livelli retributivi raggiunti.

È anche il caso di rilevare che gli importi delle pensioni di tale personale, pur con gli adeguamenti disposti in ragione dei maggiori livelli retributivi cui sono pervenute le categorie in questione, rimangono sempre al di sotto di quelli del restante personale statale. Sarebbe auspicabile, pertanto, provvedere a perequare ulteriormente in un prossimo futuro, per esigenze di giustizia sociale, il trattamento di pensione di tali lavoratori equiparandolo a quello degli altri dipendenti statali.

Il disegno di legge in esame, con gli emendamenti proposti dalla Commissione all'articolo 15, rispetto al testo originario, risulta arricchito dal punto di vista formale e sociale: difatti, oltre al trattenimento in servizio già ipotizzato, in sede referente, nella seduta del 10 luglio, la Commissione finanze e tesoro, ha previsto la possibilità del richiamo in servizio, a domanda, dei coadiutori pensionati nelle more di approvazione del provvedimento legislativo senza aver maturato il periodo di servizio utile per il conseguimento del diritto al minimo di pensione.

Si è ritenuto, inoltre, di eliminare l'inciso: « e comunque non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata », contenuto nel disegno di legge presentato dal Governo, nel prefato articolo 15, al fine di determinare una *par condicio* tra soggetti in uguali si-

tuazioni, vale a dire per consentire a tutti i coadiutori di poter raggiungere almeno il periodo minimo di servizio utile a pensione, cosa che veniva limitata nel testo presentato dal Governo.

Si soggiunge che il contributo per ottenere il riscatto del periodo di lavoro prestato prima dell'immissione in ruolo del personale di cui trattasi è a totale carico di detto personale.

La copertura finanziaria è garantita dal disposto dell'articolo 16. I lavori espletati e l'avvenuta soluzione dei problemi consentono una rapida definizione del disegno di legge in questione.

Per le considerazioni esposte e per i motivi di alta rilevanza sociale che il provvedimento in questione riveste, si confida che l'Assemblea vorrà approvarlo, al fine di dare la necessaria tranquillità a tutte le categorie interessate, che hanno sempre dato prova di attaccamento al lavoro attraverso la silenziosa e costante dedizione ad un'attività particolarmente rilevante e necessaria per l'attuazione in concreto della giustizia.

PATRIARCA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

11 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se non sia il caso di introdurre una modifica all'articolo 15, esplicitando la possibilità del richiamo in servizio per coloro che, avendone ancora i requisiti, siano già stati collocati in pensione.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

11 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, comunica di non avere nulla da osservare sulla clausola di copertura (art. 16) relativamente alla quota di 3 miliardi di lire che viene coperta mediante utilizzo di uno specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente dell'anno finanziario 1980.

La Commissione esprime invece parere contrario sulla quota, della clausola di copertura, pari a 4 miliardi e 800 milioni di lire, riferita a una parte dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente 1979, destinato a: « Censimenti ISTAT generali ».

La Commissione infatti già in altre occasioni ha esaminato la questione dei limiti e delle condizioni di validità delle coperture che utilizzano, per finalità diverse da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali, accantonamenti preordinati per lo esercizio finanziario immediatamente precedente a quello in corso.

Al riguardo si ricorda che il sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 stabilisce che « la copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti di fondi speciali — relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per lo esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio ».

Il riferimento nella norma all'elemento del non perfezionamento dell'*iter* entro l'esercizio presuppone necessariamente — a giudizio della Commissione — che sia stato almeno presentato il relativo disegno di legge, con il quale si intende utilizzare per la copertura o un accantonamento già preordinato per il medesimo scopo o (in tutto o in parte un accantonamento destinato ad altra finalità: la presentazione del disegno di legge entro l'esercizio finanziario viene considerata pertanto la prima condizione, minima, ma necessaria, per far scattare quell'effetto di prenotazione dell'accantonamento che consente di considerare valida la copertura anche per l'esercizio successivo, sempre che il relativo provvedimento entri in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

La seconda condizione è costituita dal fatto che l'accantonamento dell'anno precedente non sia stato già prenotato (e a maggior ragione utilizzato) per altre finalità.

In tale ipotesi di utilizzo degli accantonamenti per finalità difformi da quelle indicate nell'elenco, difformità che deve risultare formalmente nella redazione della clausola di copertura, deve inoltre essere sempre rispettato, sul piano sostanziale, il criterio dell'assoluta non utilizzabilità di accantonamenti del fondo speciale di parte capitale per spese classificabili tra quelle di parte corrente.

Ove invece non ricorra la condizione minima prima indicata (presentazione alle Camere del provvedimento entro l'esercizio), ai sensi del sesto comma dell'articolo 10 prima citato, gli accantonamenti non utilizzati (e non prenotati) costituiscono a tutti

gli effetti economie di spesa e non possono in alcun modo essere utilizzati come copertura.

Considerato pertanto che la presentazione del disegno di legge in esame è avvenuta il 17 marzo 1980, e che quindi il Governo non ha manifestato entro il 1979 la sua volontà di utilizzare in modo difforme una quota dell'accantonamento destinato a « Censimenti ISTAT generali », la Commissione ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal sesto comma dell'articolo 10 ed esprime parere contrario relativamente a questa parte della clausola di copertura.

Si invita pertanto la Commissione di merito a voler individuare, con la collaborazione del Governo, una più corretta formulazione della clausola di copertura limitatamente ai 4 miliardi e 800 milioni di lire coperti con parziale utilizzo dell'accantonamento: « Censimenti ISTAT generali » del fondo speciale di parte corrente 1979.

---

9 luglio 1980

La Commissione, sulla base della nota, in data 2 luglio 1980, trasmessa dal Vice presidente della Commissione finanze e tesoro, ha riesaminato, alla presenza del sottosegretario Tambroni Armaroli, il disegno di legge n. 810, sul quale in data 11 giugno 1980 era già stato espresso un parere contrario in ordine alla parte di copertura, pari a 4 miliardi e 800 milioni di lire, realizzata mediante corrispondente utilizzo di una quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente 1979, destinato a: « Censimenti ISTAT generali ».

Il riesame non ha fatto emergere elementi di novità tali da consigliare una riconsiderazione delle motivazioni già espresse nel citato parere emesso in data 11 giugno 1980.

Nel ribadire l'inutilizzabilità, a fini di copertura, della quota parte dell'accantonamento « Censimenti ISTAT generali », per le ragioni già espresse, si invita la Commissione di merito a voler considerare la possibilità di trasferire la copertura della spesa pari a 4 miliardi e 800 milioni di lire sull'accantonamento: « Censimenti ISTAT generali » iscritto nel fondo speciale di parte corrente dell'anno finanziario 1980. Il primo comma dell'articolo 16 andrebbe quindi conseguenzialmente modificato.

Peraltro la soluzione che si propone ha un carattere puramente indicativo: la Commissione bilancio è infatti pronta ad aderire ad ogni altra eventuale soluzione che il Governo intendesse proporre attraverso la indicazione di altri accantonamenti inseriti nel fondo speciale di parte corrente per l'anno finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Art. 2.

L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari, è pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.

A partire dal 1980, al 1° gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

— dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;

— dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;

— per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.

In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non può essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.

Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 832.000 annue.

Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

porto indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al numero 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 5.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilità si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di lire 195.000 e lire 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 6.

Nei casi di pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non può superare, nel caso di ufficiale giudiziario, lire 676.000 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e lire 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal secondo comma. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

Art. 7.

L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 522 mila.

L'indennità una volta tanto, di cui al comma precedente, è pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennità, così determinata, è ridotta ai tre quarti.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti artiloli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978.

A partire dal 1978, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.

Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

Art. 10.

I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di lire 1.100.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'anno 1980 la misura del contributo è elevata a lire 1.300.000.

Al 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente è rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11.

L'importo annuo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 11.

Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 è comprensivo:

a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;

b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.

Ai fini della rideterminazione del conbuto, di cui al secondo comma dell'articolo 10:

1) la quota di cui alla precedente lettera *a*) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1° gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennità integrativa speciale e l'analogo valore al 1° gennaio dell'anno precedente;

2) la quota di cui alla precedente lettera *b*) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1° gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono stabilite, rispettivamente, in lire 400.000 e lire 900.000.

Art. 12.

Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra i due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:

— quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;

— quello corrispondente ai soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda.

Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto è ridotto ai tre quarti.

Art. 13.

Per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 è dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, è a carico dello Stato.

Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante è pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 14.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

c) e *d*) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 15.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto venti anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e comunque non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non superino i settanta anni di età.

Art. 16.

All'onere valutato in complessive lire 7.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede quanto a lire 4.800 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento integrato mediante parziale utilizzo della voce « Censimenti ISTAT generali » e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo numero 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto venti anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti o richiamati in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e semprechè non superino i settanta anni di età.

Art. 16.

All'onere valutato in complessive lire 7.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede quanto a lire 4.800 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento integrato mediante parziale utilizzo della voce « Censimenti ISTAT generali » e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo numero 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1980.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA PENSIONE
PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2

Anni di servizio utile	Importo	Anni di servizio utile	Importo
0	574.500	21	1.866.000
1	612.000	22	2.002.000
2	649.000	23	2.138.500
3	686.500	24	2.275.000
4	724.000	25	2.411.500
5	761.500	26	2.548.000
6	801.000	27	2.684.000
7	845.000	28	2.820.500
8	889.000	29	2.957.000
9	933.000	30	3.111.000
10	977.500	31	3.281.500
11	1.022.000	32	3.452.500
12	1.066.500	33	3.623.500
13	1.111.000	34	3.794.500
14	1.156.000	35	3.965.500
15	1.247.500	36	4.137.000
16	1.339.000	37	4.308.000
17	1.431.000	38	4.479.000
18	1.522.500	39	4.650.000
19	1.615.000	40 e oltre	4.821.000
20	1.729.500		

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA PENSIONE
PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2

Identica.